

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Emilio Iannello

Cristiano Valle

Marco dell'Utri

Paolo Porreca

Marilena Gorgoni

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
SANITARIA - ERRORE
DIAGNOSTICO - PROVA
DELLA VOLONTÀ DI
INTERRUZIONE DELLA
GRAVIDANZA

Ad.21/05/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7225/2024 R.G. proposto da:

_____ - _____ - _____ - _____ - _____
rappresentati e difesi dall'avvocato _____

- ricorrenti -

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria [REDACTED] in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

- controrricorrente -

nonché contro

[REDACTED] S.c. a r.l. in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato **[REDACTED]**

- controricorrente -

nonché contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avvocato **[REDACTED]**

- controrricorrente -

nonché contro

- intimate -

- intimate -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 238/2024 depositata il 22/01/2024.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 21/05/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] già madre di due figli, nel corso di una terza gravidanza, all'età di circa trentotto anni, sospettando che il nascituro potesse essere affetto dalla cd. sindrome dell'X fragile, in quanto il figlio della sorella ne era affetto e trattandosi di sindrome trasmessa da madre portatrice sana, si sottopose, alla sesta settimana di gravidanza, precisamente il 28/01/1999, ad apposito esame, consistente nel test DNA per X fragile, effettuato mediante prelievo di campione biologico di sangue presso il Centro diagnostico [REDACTED] (in seguito solo [REDACTED] di Napoli e presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università [REDACTED] di Napoli. L'esame dette esito negativo, nel senso dell'esclusione della mutazione genetica. Il figlio, al quale venne dato nome [REDACTED] della coppia [REDACTED] e [REDACTED] nacque il [REDACTED], apparentemente sano, salvo manifestare successivamente tra il primo e il secondo anno di età, un ritardo nella crescita intellettiva e dei disturbi nello sviluppo psicomotorio, ritardo e disturbi che si accentuarono, anche con incidenza sull'aspetto fisico (viso allungato, ipotonicità muscolare) nel prosieguo della crescita. A seguito di diversi tentativi diagnostici, che non riuscirono a individuare la ragione di detti disturbi, [REDACTED] venne sottoposto, nell'anno 2009, a un'indagine genetica a seguito della quale gli venne riscontrata la positività alla sindrome dell'X fragile. La madre [REDACTED] pure si sottopose nuovamente alla detta indagine, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università [REDACTED] in [REDACTED] e pure venne riscontrata la sua positività alla detta sindrome.
2. Ritenendo imputabile un grave inadempimento alla [REDACTED] e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università [REDACTED] (in seguito solo Azienda Ospedaliera) [REDACTED].





in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore [REDACTED] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, i detti enti al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in proprio e dal minore e segnatamente, per la [REDACTED] il danno per non essere stata posta nelle condizioni di interrompere la gravidanza.

3. La [REDACTED] si costituì in causa e chiese il rigetto della domanda e comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice [REDACTED]
4. Altrettanto fece l'Azienda Ospedaliera, che chiese il rigetto della domanda e di essere autorizzata a chiamare in causa [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. (ora [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. (ora [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.p.a. (ora [REDACTED])
5. Tutte le compagnie assicuratrici si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda e alle richieste di manleva.
6. Il Tribunale, fatta espletare consulenza medico legale di ufficio, propose alle parti un'ipotesi transattiva, che venne rifiutata dagli attori. Nelle more del giudizio intervennero in causa i fratelli di [REDACTED] [REDACTED] entrambi maggiorenni, ossia [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]
7. Il Tribunale di Napoli, sulla base della consulenza medico legale, con la sentenza parziale n. 3394 del 12/05/2020, pur ritenendo sussistente la responsabilità della [REDACTED] in relazione all'indagine eseguita sulla [REDACTED] nel 1999, per avere il centro diagnostico erroneamente escluso le alterazioni del gene FMR1, rigettò la domanda per mancanza di prova in ordine alla volontà della [REDACTED] di interrompere la gravidanza qualora fosse stata correttamente informata della patologia dalla quale poteva essere affetto il minore e dispose, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del danno differenziale per [REDACTED] [REDACTED]





8. [REDACTED] e [REDACTED] proposero appello avverso la sentenza di rigetto delle loro domande.
9. Tutti i convenuti e le compagnie assicuratrici si costituirono in fase d'impugnazione, riproponendo le difese già rispettivamente svolte.
10. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 238 del 22/01/2024, ha rigettato l'appello.
11. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [REDACTED] e [REDACTED].
12. Rispondono, con separati controricorsi, la [REDACTED] l'Azienda Universitaria [REDACTED] e la [REDACTED] (in seguito [REDACTED]).
13. Il ricorso è stato trattato all'adunanza camerale del 21/05/2026 per la quale i ricorrenti e la [REDACTED] hanno depositato memoria.
14. Il Collegio ha, quindi, trattenuto il ricorso in decisione, riservando il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve darsi atto che la comunicazione di cancelleria a mezzo p.e.c. dell'avviso di udienza all'avvocato [REDACTED] difensore di [REDACTED] non risulta avere avuto buon esito perché la casella del destinatario risultava «*inibita alla ricezione*». Trattandosi di causa imputabile al destinatario deve ritenersi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ritualmente assolto l'adempimento attraverso il deposito dell'avviso in cancelleria (Cass. 20/09/2021 n. 25426; Cass. 15/03/2023 n. 7510). Peraltro, per maggior tutela, si è anche provveduto all'invio della medesima comunicazione a mezzo p.e.c. alla parte assistita dal predetto difensore.
2. Con il primo motivo i ricorrenti pongono censura articolata di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ovvero della mancata adeguata applicazione dei criteri legali che regolano la prova per





presunzioni, con riferimento all'accertamento negativo, al quale è pervenuta la Corte d'appello, della prova presuntiva della volontà di [REDACTED] di procedere a interruzione della gravidanza, ossia della volontà di abortire, e vizio di contraddittoria e/o apparente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., consistente nell'omesso esame delle seguenti circostanze: della decisione della [REDACTED] di sottoporsi a un esame specifico e atipico, dell'errore diagnostico e delle conseguenze di detto errore.

Il primo motivo è infondato per la parte relativa alle censure di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. È opportuno precisare che la causa è incentrata sul riconoscimento del diritto al risarcimento dal danno da privazione della facoltà di esercitare una consapevole scelta se effettuare o no un aborto terapeutico (si vedano: Cass. 6/07/2020 n. 13881 e Cass. n. 27/06/2023 n. 18327, quest'ultima più volte richiamata dalla difesa dei ricorrenti).

I giudici di merito hanno, con motivazione non implausibile, escluso che pur applicando il ragionamento presuntivo, secondo quanto ritenuto necessario da Sez. U 22/12/2015 n. 25767, resa a soluzione di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, con individuazione dell'onere della prova quale gravante sulla parte che agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni da nascita indesiderata, potesse dirsi raggiunta la prova, sulla base di un ragionamento inferenziale partendo dalle risultanze note (ossia dai fatti noti), che [REDACTED] avrebbe interrotto la gravidanza ove fosse stata adeguatamente resa consapevole, a seguito della comunicazione di un esito di positività alla Sindrome dell'X fragile nel nascituro.

I giudici di merito hanno, sul punto, ritenuto non raggiunta la prova dell'atteggiamento psicologico favorevole all'interruzione della gravidanza in capo alla [REDACTED] non potendo detta volontà essere





ricostruita sulla base della sola spontanea sottoposizione della gestante allo specifico *test* per la sindrome dell'X fragile nel gennaio 1999 presso il centro diagnostico [REDACTED] in quanto, secondo l'apprezzamento dei giudici di primo e secondo grado, non constano ulteriori elementi indiziari in senso convergente al fine della individuazione di una simile volontà e potendosi interpretare la circostanza dell'essersi la [REDACTED] sottoposta al *test* per sindrome dell'X fragile quale manifestazione della sua volontà, in caso di esito positivo dello stesso, non di interrompere la gravidanza bensì di potere vivere in adeguata tranquillità la gravidanza, scongiurando il pericolo di essere portatrice sana della detta sindrome.

Il ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte, o meglio, la carenza nel ragionamento presuntivo, prospettata nel primo motivo di ricorso, non può essere riscontrata sulla base del fatto in sé dell'essersi la [REDACTED] sottoposta al *test*, potendo detta scelta spiegarsi, non implausibilmente, come ritenuto dai giudici del merito, con il desiderio di vivere senza traumi il periodo della gravidanza. L'esclusione della valutazione delle circostanze rappresentate nel ricorso, quali convergenti, secondo la prospettazione della difesa dei ricorrenti, nel senso della dimostrazione della detta volontà di interruzione della gravidanza, non appare immotivata e, in ogni caso, rientra nell'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa quali elementi valorizzare (Cass. 11/05/2007 n. 10847; Cass. 29/07/2025 n. 21762) e la conclusione alla quale essi sono pervenuti non è connotata da errori di diritto, quali quelli individuati da questa Corte nella propria sentenza più volte richiamata dai ricorrenti (Cass. 27/06/2023 n. 18327).

La parte del primo motivo relativa all'omesso esame è inammissibile, in quanto con essa, come risulta dalla piana lettura delle pagg. 64 e 65 del ricorso, ove detta parte di motivo è assai sinteticamente esposta, non si chiede che sia esaminato un fatto, singolo, in senso





naturalistico, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, bensì una serie di circostanze, non tutte peraltro, apprezzabili in senso naturalistico (Cass. 26/01/2022 n. 2268; Sez. U n. 8053 del 7/04/2014), quali *«il motivo per cui si sottopose allo stesso»* ossia all'esame per la sindrome dell'X fragile e *«la conseguenza immediata di tale errore diagnostico consistente nel fatto che l'attrice non si sottopose a ulteriori esami specifici nonostante avesse successivamente effettuato anche l'amniocentesi»*. Il motivo, in detta prospettazione, chiede, per stessa ammissione della difesa dei ricorrenti, un controllo sulla motivazione ma nell'ottica della motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria e, quindi, per un motivo non più deducibile nel sistema processuale civile.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti pongono censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 6 e 7 della L. n. 194 del 1978 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., laddove sono fissati i presupposti per l'interruzione volontaria della gravidanza oltre il novantesimo giorno dal concepimento e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello omesso la pronuncia sul motivo di appello sub "B1".

Il secondo motivo è infondato in quanto i giudici di merito non sono incorsi in omissione di pronuncia laddove hanno ritenuto assorbito il secondo motivo di appello e quindi reso apposita e specifica pronuncia sul secondo motivo di appello, con la motivazione relativa alla mancanza di prova che la ██████████ in caso di diagnosi corretta, si sarebbe comunque orientata per la scelta di interrompere la gravidanza.

Sul punto è opportuno evidenziare che gli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 22/05/1978, recante *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*, subordinano l'interruzione della gravidanza a specifici requisiti di pericolo per la





salute della donna sui quali comunque non vi è stata una conducente richiesta di prova da parte della difesa di parte [REDACTED]. Tutti gli elementi addotti dai ricorrenti si concentrano sull'avvenuta sottoposizione all'esame per la sindrome dell'X fragile senza alcun ulteriore addentellato che possa far ritenere raggiunta la prova che, ove tempestivamente e esattamente resa edotta della positività alla sindrome, la [REDACTED] avrebbe chiesto di interrompere la gravidanza nello spazio temporale di cui all'art. 4 della detta legge n. 194 del 1978 e che ella si trovasse in situazione di serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. In ordine a quest'ultimo presupposto il Collegio ritiene che detto pericolo non possa essere presunto, sulla base dello stato di affezione da sindrome dell'X fragile del figlio, ma doveva essere quantomeno adeguatamente allegato negli atti introduttivi del giudizio in primo grado e di tanto, nonostante lo sforzo argomentativo della difesa dei ricorrenti, non vi è riscontro documentale.

4. Con il terzo motivo la difesa dei ricorrenti pone censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ. nonché dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello di Napoli ritenuto che i [REDACTED] non avevano tempestivamente formulato entro il maturare delle preclusioni assertive, costituito dallo scadere del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., la domanda di risarcimento dei danni da lesione del diritto all'autodeterminazione per la palese ed indiscutibile violazione del diritto ad una piena e corretta informazione sulla salute del nascituro e, di conseguenza, per aver omesso la pronuncia sullo specifico motivo di appello sub "C1".

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha escluso, con esaustiva motivazione, prendendo in esame gli atti processuali, che la domanda di risarcimento danni da mancata informazione adeguata, ossia da





mancato consenso informato, fosse stata proposta in atto di citazione o successivamente, nelle memorie istruttorie e comunque in quelle attinenti l'ampliamento consentito dell'originaria domanda e ha concluso, con riscontro adeguato sulla base degli atti processuali, che l'unico atto nel quale la domanda era stata compiutamente formulata era la comparsa conclusionale, cosicché la domanda doveva ritenersi preclusa. Il mutamento della domanda, nel senso del sostanziale mutamento di quella originaria, in guisa da dare luogo a una nuova domanda è ammesso, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28/05/2024 n. 14960) a condizione che non vi sia immutazione dei fatti sulla cui base la domanda, proposta per la prima volta in comparsa conclusionale, è fondata. La detta giurisprudenza, che riguarda i rapporti tra gli artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ. non può essere adeguatamente applicata nel caso all'esame, atteso che in primo grado non vi era stato alcun utile riferimento alla responsabilità da mancanza di consenso informato. Il terzo motivo è, in conclusione, infondato, per avere i giudici di merito offerto una coerente interpretazione degli atti processuali, e segnatamente della citazione e della comparsa conclusionale, pervenendo, con ampia, logica e coerente motivazione, a escludere che in atto di citazione vi fosse stata una adeguata prospettazione in ordine alla lesione del consenso informato in capo alla [REDACTED] e che la relativa specifica allegazione fosse contenuta solo in comparsa conclusionale.

5. Con il quarto motivo la difesa dei ricorrenti deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e degli artt. 183, comma settimo, 244 e 245 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e/o vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove, prima il Tribunale e poi la Corte d'appello, hanno ritenuto di non ammettere i capitoli di prova orale formulati dagli attori nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 cod. proc. civ.,





benché le istanze istruttorie fossero state costantemente coltivate e reiterate più volte.

Il motivo è inammissibile per preclusione da pronuncia c.d. doppia conforme atteso che sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno ritenuto non conducenti le istanze di ammissione della prova testimoniale, atteso che nessuno dei capitoli della prova testimoniale, articolati nella memoria istruttoria in primo grado, e reiterati in fase d'appello e in questa sede, verteva su manifestazioni di volontà della [REDACTED] circa l'interruzione della gravidanza. Sul punto la Corte territoriale ha, anzi, specificato, arricchendo il tessuto motivazionale del Tribunale, che la prova della volontà abortiva non poteva essere tratta dal riferimento alle precarie condizioni psico-fisiche della gestante poiché di queste i [REDACTED] non avevano, come già ritenuto dal Tribunale, offerto alcuna dimostrazione.

Il quarto motivo è, in conclusione, inammissibile per avere i giudici di merito, di entrambe le fasi, escluso la conducenza delle prove dedotte dalla parte attrice specie con riferimento alla manifestazione di una scelta nel senso dell'interruzione della gravidanza da parte di [REDACTED]

Il motivo si scontra con la preclusione da c.d. doppia conforme, di cui all'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile nella specie, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, trattandosi di ricorso successivo al 31/01/2023, in quanto i giudici di merito hanno entrambi escluso la rilevanza delle prove testimoniali articolate dai ricorrenti.

6. Con il quinto e ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., laddove dapprima il Tribunale e di poi la Corte di Appello hanno inteso compensare le spese di lite tra le parti.





Il motivo è "accessorio", nel senso che si lamenta l'erroneità della compensazione come conseguenza della dedotta erroneità del rigetto della domanda. Il motivo è infondato, poiché, stante la conferma della sentenza, dato che sono rigettati o dichiarati inammissibili tutti i precedenti motivi la compensazione delle spese dell'appello non era affatto erronea, dal momento che, in quanto soccombenti, i [REDACTED] non potevano certamente fondatamente prospettare alcun diritto alla rifusione delle spese. È appena il caso di ribadire che l'unico vizio suscettibile di aprire il sindacato di questa Corte attiene all'eventuale condanna alla rifusione delle spese in capo alla parte integralmente vittoriosa (Cass. 16/06/2011 n. 13229; Cass. 4/06/2007 n. 12963).

7. In conclusione il ricorso, in quanto sono infondati o inammissibili tutti i motivi, è rigettato.
8. Le spese di questa fase del giudizio possono essere integralmente compensate in considerazione dell'eccezionalità del caso concreto sottoposto allo scrutinio della Corte e per la circostanza dell'essere comunque stata affermata, con statuizione passata in giudicato, la sussistenza di un errore diagnostico da parte di strutture sanitarie diverse, con conseguente radicarsi di idonee ragioni per consentire l'esercizio del potere di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. e tanto pure in adesione all'interpretazione della norma richiamata data dal Giudice Costituzionale (Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018).
9. La decisione di rigetto dell'impugnazione comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.





10. Infine, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, deve essere disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 21/05/2026.

Il Presidente

Emilio Iannello

